

fedeltà giurato in quell'anno dagli Zaratini al governo dogale suonava così: « Gli amici di Venezia saranno pure gli amici degli Zaratini, che non faranno quindi società coi pirati e coi predoni, non stringeranno parentele cogli Slavi, nè daranno loro domicilio in città senza l'assenso del doge; e romperanno ogni patto e giuramento, stretto o fatto contro l'onore del doge e di Venezia, ecc. » (1).

È dunque una misura di carattere esclusivamente politico, che non mira affatto a tutelare la romanità delle famiglie cittadine, minacciate — secondo lo Skok — dalla propaganda linguistica delle donne slave, che egli si compiace di mettere così efficacemente in rilievo.

Brave veramente queste donne — se mai esistettero — che riuscirono a piegare al loro eloquio i membri di quella fiera nobiltà cittadina che, come riconosce lo storico F. Šišić, minò l'esistenza del regno croato (2), e a Spalato aborriva sempre dal predominio dei signori slavi (3), che era così fortemente attaccata alla tradizione delle sue nobilissime origini romane, come lo dimostrano le cronache e lo Statuto di Spalato (4), il quale Statuto vigilava severamente i contatti dei cittadini con quegli Slavi, che spesso erano i disturbatori della pace e del benessere del libero Comune (5).

Ma questo argomento ci porterebbe a parlare di un altro aspetto importantissimo nel dramma nazionale che si svolse sulle coste dalmate e che il prof. Skok molto prudentemente non tocca nei suoi articoli. Quale re-

(1) Il brano è citato nella traduzione di V. BRUNELLI: *Storia di Zara*, pag. 406.

(2) ŠIŠIĆ: *Geschichte der Kroaten*, Zagreb, 1917, pag. 383; *Pregled povijesti hrvatskoga naroda*, Zagreb, 1916, pag. 65.

(3) ŠIŠIĆ: *Mika Madijev de Barbazanis*, in « Rad jug. ak. 153 », pp. 4, 22.

(4) « Sciendum est igitur quod civitas Spalatina traxit originem a famosa... et nobili civitate Salona... Ex quibus Salonitanis civibus nati sunt Deo auctore successivis temporibus nobiles Spalatini ». HANEL: *Statuta et Leges civitatis Spalati*, in « Monumenta hist.-jur. Slav. mer. ». Zagabria, 1878, pag. 3. Il medesimo concetto si legge nella cronaca di Mica Madio (cfr. LUCIO: *De Regno Dalm. et Croatiae*, pag. 376).

(5) Il cap. XV degli Statuti di Spalato (*Statuta nova, 3 luglio 1341*) porta il titolo: quod nullus civis det aliquod Sclavis in credentia.

Vi si prescrive: « ad omnem questionem seu scandalum penitus amputandum, quod amodo deinceps nullus civis vel forensis seu habitator Spalati.... audeat.... uel presumat mutuare, nec uendere uel dare alicui Sclauo uel Bosniensi aliquas mercationes nec aliquas alias res in credentia cum pignore nec sine pignore..., saluo, quod Latinis uel Dalmatinis, seu alijs personis positis sub regali dominio possint mutuare, uendere ecc. » (*Statuta et leges civitatis Spalati ecc.*, pag. 245).